




Firmato Digitalmente da :  
alessandra macri'  
Certificato emesso da : ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A.  
Valido da: 13-10-2016 2.00.00 a: 14-10-2019 1.59.59  
pierluigi biondi  
Certificato emesso da : InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA,  
Valido da: 01-07-2016 9.07.12 a: 01-07-2019 2.00.00



## Comune dell'Aquila

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 169 del 13/05/2019

**OGGETTO: CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (COSAP).  
FISSAZIONE TARIFFE IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2019.**

L'anno duemiladiciannove il giorno tredici del mese di maggio alle ore 15.30, nella Residenza comunale si è riunita la Giunta Comunale presieduta dal Sindaco Pierluigi Biondi con la partecipazione degli assessori:

	<i>Nome</i>	<i>Presenza</i>	<i>Nome</i>	<i>Presenza</i>
Sindaco:	Pierluigi Biondi	Si		
Assessori:	1. Raffaele Daniele	Si	2. Carla Mannetti	Si
	3. Francesco Bignotti	Si	4. Monica Petrella	Si
	5. Vittorio Fabrizi	Si	6. Fabrizia Aquilio	Si
	7. Fabrizio Taranta	Si	8. Fausta Bergamotto	Si
	9. Daniele Ferella	Si		
			<i>Totale presenti</i>	<b>10</b>
			<i>Totale assenti</i>	<b>0</b>


Partecipa il Segretario Generale Alessandra Macri.

Constatata, a norma dell'art. 32 dello Statuto comunale, la regolarità della seduta, la Giunta Comunale adotta con voto unanime la seguente deliberazione.

ALLEGATO ALLA DELIBERA  
C.C. N. 45 DEL 19/6/19  
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE



## Comune dell'Aquila



### LA GIUNTA

**Premesso che:**

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 29.3.2018, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018-2020 e dei relativi allegati ex lege;

con deliberazione di Giunta Comunale n. 125 del 19.4.2018 è stato approvato il Piano delle Performance ed il Piano degli Obiettivi per il triennio 2018/2020;

con susseguente deliberazione di Giunta Comunale n. 126 del 19.4.2018 è stato approvato il PEG 2018/2020;

la conferenza Stato-Regioni ha approvato, nella seduta del 29 marzo u.s., la norma per il differimento al 30 giugno 2019 dei termini per l'approvazione del Bilancio di Previsione del Comune dell'Aquila, per il successivo inserimento della stessa nel Decreto-Legge contenente le misure a sostegno delle aree colpite dal sisma di Abruzzo, Centro Italia e Sicilia;

**Premesso altresì che:**


ai sensi dell'art. 151, primo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 276, gli Enti Locali deliberano entro il 31 dicembre il Bilancio di Previsione per il successivo esercizio finanziario, fatta salva la possibilità di differimento di detto termine stabilita con decreto ministeriale in presenza di motivate esigenze;

in ottemperanza alle disposizioni di cui al susseguente art. 172. lett. e), al bilancio di previsione annuale sono allegati le deliberazioni con le quali l'Amministrazione stabilisce per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

l'art. 1, comma 169, della L. 296/06 – Legge Finanziaria per l'anno 2007, dispone che “...*Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*”;

**Atteso che:**

l'art. 149, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 smi, testualmente dispone “*La legge assicura, altresì, agli enti locali potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente. A tal fine i comuni e le province in forza dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti*”;



## Comune dell'Aquila

### Considerato che:

l'impossibilità di variare tali elementi essenziali delle entrate di competenza, non svuota di contenuto la potestà regolamentare del Comune, in quanto il potere di stabilire la misura dell'aliquota, seppur nei limiti imposti dalla legge, nonché di definire la modalità di esercizio dell'attività di accertamento e di riscossione dei tributi medesimi, di ampliare o di ridurre le relative agevolazioni, consente comunque di incidere in maniera determinante sull'importo dei prelievi di competenza;

### Richiamato:

l'articolo 63 del menzionato D.Lgs. n. 446/97 che attribuisce ai Comuni la facoltà di istituire, con proprio Regolamento, ed in sostituzione della relativa tassa, il canone per l'occupazione sia permanente che temporanea, di spazi ed aree pubbliche appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, ivi includendo le aree destinate a mercati anche attrezzati, nonché le aree private sulle quali sia costituita una servitù di pubblico passaggio ai sensi di Legge, nel rispetto dei criteri fissati dal medesimo articolo;


### Dato atto che:

avvalendosi della facoltà concessa dalla menzionata normativa in materia, il Comune dell'Aquila ha adottato in sostituzione della TOSAP, il relativo Canone a far data dal 1° gennaio 1999;

con deliberazione dell'Assise Civica n. 51/2003, successivamente integrata e modificata, si è proceduto all'approvazione del Regolamento Comunale CIMP, Pubbliche Affissioni e COSAP;

### Riportato che:

in considerazione della persistente situazione emergenziale connessa agli eventi sismici del 2009 con la conseguenziale esigenza di favorire l'avvio dei processi di ricostruzione del patrimonio immobiliare cittadino pesantemente danneggiato a cagione del sisma, con deliberazione n. 56 del 21 marzo 2012, e successiva integrazione approvata con deliberazione n. 25/2017, il Consiglio Comunale ha modificato il suddetto Regolamento CIMP, Pubbliche Affissioni e COSAP prevedendo un'apposita agevolazione tariffaria per le occupazioni di suolo pubblico connesse al sisma o ad eventuali ulteriori calamità naturali, mediante l'introduzione del secondo capoverso all'art. 53, in base al quale *“quando l'occupazione del suolo pubblico è correlata a lavori edilizi per effetto del sisma o, in ogni caso, risulta conseguente calamità naturali, con apposita deliberazione la Giunta Comunale può stabilire la riduzione del Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche – COSAP, fino ad un massimo del 45% e ciò in aggiunta alla riduzione già prevista dall'art. 58 del presente Regolamento. Qualora l'occupazione risulti legata ad anticipazioni delle cantierizzazioni per lavori edili, come disciplinate dall'esecutivo dell'Ente, quest'ultimo può stabilire una riduzione del COSAP dovuto sino ad un massimo del 85%. Dette agevolazioni sono limitate unicamente alle occupazioni effettuate con transenne, ponteggi, cesate ed ogni altro mezzo di occupazione necessario alla messa in sicurezza ed all'esecuzione dei lavori di ripristino di edifici dichiarati inagibili o inabitabili a seguito di detti eventi, purché i mezzi di occupazione non siano utilizzati quale mezzo pubblicitario commerciale. Nello stabilire le tariffe con le agevolazioni in questione, la Giunta può subordinare la fruizione del beneficio a prescrizioni d'interesse generale (es. riproduzione sull'intero ponteggio, con telo a grandezza naturale, dell'immagine del palazzo oggetto di recupero/restauro, immagini di promozione di*



## Comune dell'Aquila

*eventi o della città ecc...).* La durata dell'agevolazione è limitata al periodo di validità del titolo edilizio abilitativo”;

### **Ravvisato che:**

sulla scorta degli indirizzi impartiti dall'assise Civica nelle previsioni formulate dal nuovo testo del Regolamento COSAP, la Giunta Comunale, con deliberazione n. 223 del 15 maggio 2012, ha disposto dette agevolazioni tariffarie applicabili alle tipologie di occupazioni di suolo pubblico connesse a lavori edili post-sisma, e ciò sia con riferimento alle occupazioni inferiori all'anno, che a quelle di durata superiore;

per contemperare ancora alle predette disposizioni Consiliari, l'Esecutivo dell'Ente con successiva deliberazione n. 225/2012, come integrata e modificata con deliberazioni n. 341/2012, 438/2012, n. 45/2014 e n. 502/2014, ha stabilito anche che i ponteggi e le recinzioni collegati alle facciate dei palazzi e dei monumenti ubicati nel centro storico della città devono, per tutta la durata dei lavori siano essi pubblici o privati, essere coperti da teli su cui sia riprodotta la facciata dell'edificio oggetto dell'intervento, con la scritta L'AQUILA RINASCE, ovvero da teli riproducenti opere di artisti selezionati nell'ambito del Progetto denominato “Art-Bridge per L'Aquila”, elaborato dall'omonima Associazione di concerto con l'Università degli Studi dell'Aquila con la precisa finalità di dare immediata attuazione al progetto condiviso con l'Amministrazione e finalizzato a far sì che il centro storico cittadino possa accogliere le “*energie vitali di artisti emergenti*”, stimolando momenti di confronto e dibattito anche per gli addetti al settore artistico, evidenziando maggiormente la vocazione artistica e culturale del Centro storico della Città;


### **Dato atto che:**

con deliberazione n. 335 del 8 agosto 2014, la Giunta Comunale ha proceduto alla rideterminazione delle tariffe COSAP correnti dal 1° gennaio 2014 ripristinando le tariffe in vigore sino alla data del sisma introducendo, per l'effetto, un unico piano tariffario per tutte le tipologie di occupazione effettuate per l'esercizio dell'attività edilizia rispetto alle quali già operano le riduzioni dettagliatamente stabilite dall'art. 58 del richiamato regolamento CIMP, Pubbliche Affissioni e COSAP;

### **Riportato che:**

in considerazione della persistente situazione emergenziale post sisma ed alla luce della necessità di dare attuazione alle specifiche previsioni di cui alla Legge 125/2015, con deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 10 gennaio 2017, si è provveduto alla disciplina di tre diverse tipologie di interventi di anticipazione puntualmente individuati nella documentazione allegata alla deliberazione stessa, con la quale è stato tra l'altro disposto “*...di dare atto che, in ragione di quanto riportato in narrativa, con successivo provvedimento predisposto dal Settore Risorse Finanziarie, da adottarsi previa apposita delibazione dell'Esecutivo dell'Ente si procederà, alla luce delle specifiche disposizioni di cui all'art. 53, comma 2, del vigente Regolamento comunale CIMP, Pubbliche Affissioni e COSAP, a prevedere un diverso regime impositivo COSAP, recante aliquote agevolate per le cantierizzazioni riconducibili all'ipotesi C) del documento allegato*”, fattispecie quest'ultima concernente l'anticipazione delle cantierizzazioni rispetto alla emissione del buono contributo definitivo e ciò ai fini della messa in sicurezza delle aree interessate dagli interventi edili;

con delibazione n. 1 del successivo 17 gennaio 2017, l'Esecutivo dell'Ente ha inoltre conferito formale indirizzo all'Assessore ai Tributi affinché, d'intesa con il Dirigente del Settore Risorse



## Comune dell'Aquila

Finanziarie, *“elabori una proposta diretta a dare attuazione a quanto disposto con la menzionata deliberazione n. 5/2017, mitigando, nel rispetto ordinamentale, il prelievo fiscale COSAP nei limiti consentiti e possibili, tenuto conto del maggior vantaggio che si verrebbe a generare in favore della sicurezza a seguito della cantierizzazione dei lavori”*;

per l'effetto, con deliberazione di Giunta Comunale n. 85 del 3 marzo 2017, sono state introdotte le agevolazioni anzidette, prevedendo nello specifico la riduzione dell'85% della tariffa applicabile alle occupazioni di suolo pubblico connesse agli interventi edili di anticipazione della cantierizzazione di cui alla lettera C) della documentazione allegata alla DGC n. 5/2017, nonché la riduzione del 45% della tariffa COSAP per le sole occupazioni temporanee di soprassuolo pubblico a mezzo di mantovane edili per le Imprese aderenti al Fondo Etico Ricostruzione costituito da ANCE Abruzzo, oltre all'esenzione dal CIMP dovuto, anche dai subappaltatori, nella ipotesi di apposizione di telo riprodotto la facciata principale dell'edificio oggetto di intervento, ovvero un'opera proposta da Art Bridge per l'Aquila e di cui alle deliberazioni di Giunta Comunale nn. 225/2012, 341/2012, 438/2012, 45/2014 e 502/2014;

### **Preso atto che:**

anche alla luce dell'incremento consistente del gettito COSAP registrato nel corso del triennio 2016/2018 risultante dai documenti di Bilancio, l'attuale Amministrazione Comunale ha comunicato la volontà di reintrodurre agevolazioni tariffarie in favore delle Ditte impegnate nei processi di ricostruzione, ancora in stato di forte avanzamento, e ciò nella misura del 10% per le occupazioni temporanee di suolo pubblico riconducibili in genere ad interventi edilizi legati al sisma, e del 40% complessivo per le occupazioni poste in essere esclusivamente a mezzo di mantovane edili;

### **Dato atto che:**

come dettagliatamente evincibile dal sito internet dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione, [www.usra.it](http://www.usra.it), i processi di ricostruzione post sisma risultano ancora in piena attività, potendosi pertanto dedurre che l'incremento del gettito COSAP risulti imprescindibilmente legato alle attività edili sisma in corso di esecuzione, da intendersi dunque ancora in stato di crescita anche considerando i cantieri in corso di apertura nelle frazioni cittadine;


### **Dato atto in merito che:**

per quanto sopra esposto, e tenuto conto dell'effettivo incremento del gettito COSAP registrato nell'ultimo triennio, sia pur nella impossibilità di quantificare le esatte entrate che si registreranno a detto titolo nel futuro, appare possibile ipotizzare che le riduzioni richieste dall'Amministrazione non incideranno in maniera determinante sull'andamento del prelievo in questione;

### **Considerato che:**

con specifico riguardo alle occupazioni poste in essere a mezzo di mantovane edile, risulta di fondamentale importanza incentivare le Ditte impegnate nella ricostruzione ad installare proprio detti mezzi di protezione, atteso che il territorio cittadino, e particolarmente il centro storico della Città e delle frazioni, risulta sovente frequentato sia dagli operatori della ricostruzione che dai cittadini/residenti;

per quanto precede, appare di rilevante importanza favorire con ogni mezzo utile la messa in sicurezza degli edifici ancora inagibili e di quelli in ricostruzione, garantendo nel contempo la pubblica incolumità e la sicurezza dei fruitori della strada che a vario titolo devono poter circolare, ove possibile, per le vie cittadine;



## Comune dell'Aquila

### **Ribadito al riguardo che:**

sia pur risultino trascorsi 10 anni dagli Eventi sismici del 2009, risulta ancora di fondamentale importanza per la Città dell'Aquila favorire i processi di ricostruzione del patrimonio immobiliare cittadino, ivi includendo anche quello delle frazioni attualmente in fase di sviluppo, atteso che proprio dalla disponibilità di detto patrimonio risulta possibile donare nuovo impulso alla vita sociale, culturale ed economica della popolazione;

### **Richiamato:**

il comma 2, lett. e) del menzionato art. 63 del D.Lgs. n. 446/1997 smi, che, nell'ambito dei criteri da utilizzare per la definizione del Regolamento di cui all'art. 52, prevede la facoltà per l'Ente Locale di adottare *"speciali agevolazioni per occupazioni ritenute di particolare interesse pubblico e, in particolare, per quelle aventi finalità politiche ed istituzionali"*;

### **Rilevato che:**

per quanto precede, appare necessario provvedere a disporre a far data dal 1° gennaio 2019, la riduzione del 10% della tariffa riferibile alle occupazioni di suolo pubblico temporanee poste in essere per attività edilizie connesse al sisma, sulla quale già operano le riduzioni di cui all'art. 58 dello stesso Regolamento che al riguardo dispongono la riduzione del 50% della tariffa base, che per l'effetto devono essere applicate cumulativamente per la quantificazione del canone dovuto dall'occupante;

altresi, in considerazione della rilevante importanza costituita dalle mantovane edili che consentono la messa in sicurezza degli edifici inagibili e di quelli in corso di ricostruzione, soventemente posizionati in aree utilizzate anche dai residenti/cittadini oltre che dagli operatori edili, di introdurre la riduzione tariffaria del 40% della tariffa applicabile alle occupazioni poste in essere esclusivamente da dette mantovane, evidenziandosi al riguardo che qualora l'area sottostante risulti occupata anche da altri mezzi di ingombro, la riduzione in argomento sarà applicabile esclusivamente alla porzione di area riconducibile in via esclusiva alla mantovana posta su soprassuolo;

### **Attesa:**

la specifica competenza della Giunta Comunale a deliberare in materia di aliquote e tariffe di tributi comunali a norma dell'art. 42, comma 2, lettera F del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

### **Ritenuto:**


alla luce di quanto precede, di provvedere alla rideterminazione delle tariffe COSAP in vigore dal 1° gennaio 2019, introducendo al riguardo le riduzioni tariffarie sopra riportate, riferibili alle occupazioni di suolo pubblico temporanee poste in essere per attività edilizie connesse al sisma;

### **Visti:**

la Legge 27 dicembre 2006, n. 296;

i D.Lgs. n. 507/1993 smi, n. 446/1997 smi e n. 267/2000 smi;

le deliberazioni di G.C. n. 223/2012, n. 225/2012, 341/2012, 438/2012, n. 45/2014, n. 335/2014, n. 502/2014, n. 5/2017 e n. 85/2017;



## Comune dell'Aquila

il Regolamento Comunale CIMP, Pubbliche Affissioni e COSAP, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 51/2003 come successivamente integrata e modificata con DCC n. 56/2012 e n. 25/2017;

Sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa favorevole, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 smi, e del vigente Regolamento Comunale sui Controlli Interni;

Sul presente provvedimento si esprime altresì il parere favorevole di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 – bis, comma 1, del menzionato D.Lgs. n. 267/2000 smi e del vigente Regolamento di contabilità dell'Ente Locale;

### DELIBERA

Per le ragioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:


Di disporre a far data dal 1° gennaio 2019, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 53 del Regolamento Comunale CIMP, Pubbliche Affissioni e COSAP, la riduzione del 10% della tariffa riferibile alle occupazioni di suolo pubblico temporanee poste in essere per attività edilizie connesse al sisma, sulla quale già operano le riduzioni di cui all'art. 58 dello stesso Regolamento che al riguardo dispongono la riduzione del 50% della tariffa base, che per l'effetto devono essere applicate cumulativamente per la quantificazione del canone dovuto dall'occupante.

Altresì, in considerazione della rilevante importanza costituita dalle mantovane edili che consentono la messa in sicurezza degli edifici inagibili e di quelli in corso di ricostruzione, sovente posizionati in aree utilizzate anche dai residenti/cittadini oltre che dagli operatori edili, di introdurre la riduzione tariffaria del 40% della tariffa applicabile alle occupazioni poste in essere esclusivamente da dette mantovane, evidenziandosi al riguardo che qualora l'area sottostante risulti occupata anche da altri mezzi di ingombro, la riduzione in argomento sarà applicabile esclusivamente alla porzione di area riconducibile in via esclusiva alla mantovana posta su soprassuolo.

Di mantenere le tariffe agevolate previste con deliberazione di Giunta Comunale n. 85/2017 riferita alle sole ipotesi di occupazione di suolo pubblico connesse agli interventi edili di anticipazione della cantierizzazione, riconducibili alla fattispecie di cui alla lettera C) della documentazione allegata alla DGC n. 5 del 10 gennaio 2017, e ciò sempre nella misura del 85% di riduzione, in aggiunta a quella già stabilita dall'art. 58 del Regolamento stesso, dando atto che detta agevolazione è limitata alla durata degli interventi di anticipazione e che pertanto, a decorrere dalla data di emissione del buono contributo definitivo, l'occupazione di suolo pubblico connessa al relativo intervento edile post sisma sarà assoggettata alle ordinarie tariffe COSAP.

Di disporre, per l'effetto, l'abrogazione delle ulteriori previsioni stabilite con la menzionata deliberazione di Giunta Comunale n. 85/2017 non dettagliatamente riportate nel dispositivo del presente atto.

Di riconfermare, per tutte le ulteriori fattispecie di occupazione di suolo pubblico, il piano tariffario COSAP di cui all'allegato A) alla deliberazione di Giunta Comunale n. 335 del 8 agosto 2014,



## **Comune dell'Aquila**

nonché le disposizioni adottate con la deliberazione di Giunta Comunale n. 225/2012, come integrata e modificata con successive deliberazioni dell'Esecutivo nn. 341/2012, 438/2012, 45/2014 e 502/2014.

Di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa ma contrazione del gettito d'entrata che, con ogni probabilità risulterà minimo rispetto all'entrata COSAP di competenza, atteso l'incremento registrato a detto titolo nell'ultimo triennio, da considerarsi unitamente all'andamento ancora crescente di cantieri attivati per la ricostruzione.

Di trasmettere copia del presente atto alla Segreteria Generale ed ai Dirigenti del Settore Equità Tributaria e Ricostruzione Privata Centro e Frazioni per gli adempimenti di rispettiva competenza.



Firmato da:  
AMOROSI TIZIANO  
Codice fiscale: TINIT-MRSTZN66R09E424U  
Valido da: 14-12-2017 2.00.00 a: 14-12-2020 1.59.59  
Certificato emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., IT  
Riferimento temporale 'SigningTime': 10-05-2019 10.17.43

**Oggetto: CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (COSAP). FISSAZIONE TARIFFE IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2019.**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Sul presente atto si esprime parere **favorevole** di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa *ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n ° 267/2000*, e del Regolamento comunale di contabilità.

Ai sensi dell'art. 49 del vigente D.Lgs. 267/2000 si attesta che l'atto **comporta** riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente.

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non rispondenti a verità, come stabilito dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, ai sensi di quanto previsto dall'art. 47 del medesimo D.P.R., dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, così come disposto dall'art. 6, comma 2, e art. 7 del Codice di Comportamento di cui al D.P.R. 62/2013.

DATA  
**10/05/2019**

FIRMA  
**Tiziano Amorosi**

Firmato da:  
CLAUDIO CERASOLI  
Codice fiscale: CRSCLD64E02A345W  
Valido da: 08-03-2017 10.33.42 a: 08-03-2020 2.00.00  
Certificato emesso da: InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT  
Riferimento temporale 'SigningTime': 10-05-2019 11.16.44

**Oggetto: CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (COSAP).  
FISSAZIONE TARIFFE IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2019.**

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Visto il parere di regolarità tecnica espresso sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità contabile, attestante, inoltre, la copertura finanziaria, *ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 – bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n ° 267/2000* e del Regolamento comunale di contabilità.

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non rispondenti a verità, come stabilito dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, ai sensi di quanto previsto dall'art. 47 del medesimo D.P.R., dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, così come disposto dall'art. 6, comma 2, e art. 7 del Codice di Comportamento di cui al D.P.R. 62/2013.

DATA  
**10/05/2019**

FIRMA  
**Claudio Cerasoli**



## **Comune dell'Aquila**

Del che è verbale

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Avv. Alessandra Macrì

**IL PRESIDENTE**  
Pierluigi Biondi

